



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 1834 del 06/11/2014

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL PIEMONTE DELL'AZIENDA AGRICOLA □LA MARGHERITA S.N.C.□- REFUSIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEL COMUNE DI CUNEO - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In riferimento alla vertenza relativa all'Azienda Agricola □La Margherita s.n.c. di Cortassa Marco e Carlo, lo Studio Barosio, legale difensore del Comune nel procedimento in oggetto, con nota in data 24 settembre 2014, ha comunicato quanto segue:

«□ Con la sentenza in data 11 gennaio 2013 n. 31, il T.A.R. Piemonte, sez. I:

- ha dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dall'Azienda Agricola □La Margherita s.n.c.□ di Cortassa Marco e Carlo per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cuneo 31 agosto 2009, n. 799 (relativa all'ordine di ripristino nello stato preesistente di alcuni fabbricati della suddetta Azienda agricola);
- ha respinto i motivi aggiunti proposti dall'Azienda agricola □La Margherita s.n.n.□ di Cortassa Marco e Carlo per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cuneo 18.11.2009, prot. n. 1068 (ossia dell'ordinanza con la quale il Comune ha reiterato, a seguito di alcune verifiche istruttorie, la suddetta ordinanza 799/2009);
- e, per l'effetto, ha condannato la medesima Azienda agricola □La Margherita s.n.c.□ di Cortassa Marco e Carlo alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Cuneo, liquidando le stesse in □ 2.000,00 oltre accessori di legge, ossia in una somma omnicomprensiva di □(2.000,00 + 80,00 =) □2.080,00.

In ragione di ciò, con le nostre lettere del 23.07.2014 e del 15.9.2014 abbiamo chiesto al difensore dell'Azienda agricola □La Margherita s.n.c.□ di invitare la sua assistita a provvedere al pagamento della suddetta somma in favore del Comune di Cuneo, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

Copia di originale informatico firmato digitalmente

Dato il lungo tempo trascorso e l'assenza di risposta ai nostri solleciti, sarebbe forse opportuno che il Comune agisse giudizialmente per il recupero della somma in questione...».

La Giunta Comunale con deliberazione n. 221 del 22 ottobre 2014 ha approvato la proposizione dell'azione giudiziaria per il recupero delle suddette spese legali.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la vertenza e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento emesso, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Cocimano Giulia dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di □300,00 oltre alle spese generali, all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge ed agli esposti, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 □ Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» □ del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 □ comma 6 □ del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 4 giugno 2014 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Cocimano Giulia dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 01371650019), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, nella vertenza in oggetto;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □ 437,74 □ comprensiva delle spese generali, del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge e degli eventuali esposti, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie», del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

Il dirigente
Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1834 del 2014

N. 1583 del 13-11-2014 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL PIEMONTE DELL'AZIENDA AGRICOLA LA MARGHERITA S.N.C. - REFUSIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEL COMUNE DI CUNEO - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140006005/0, Importo: 437,74

Cuneo, 13-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)